

XVIII legislatura

A.S. 1547:

"Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"

Ottobre 2019
n. 97



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1547: "Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"». NL97, ottobre 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile</i>).....	3
Articolo 4 (<i>Azioni per la riforestazione</i>)	4
Articolo 5 (<i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale</i>).....	5
Articolo 6 (<i>Pubblicità dei dati ambientali</i>)	9
Articolo 7 (<i>Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina</i>)	11
Articolo 8 (<i>Proroga del termine di cui all'articolo 48, comma 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>)	12

Articolo 1

(Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria)

Il comma 1 dispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici. Inoltre, sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

Il comma 2 stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conformi le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina effetti sulla finanza pubblica

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Le risorse del predetto fondo fino al loro esaurimento sono riconosciute, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Le risorse sono assegnate mediante un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita.

Il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Con decreto ministeriale sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Il comma 2 per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale autorizza la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante

corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

I progetti in parola devono essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto ministeriale sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le misure previste al comma 1 rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi in argomento possono essere destinati a "ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici", coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE. Analogamente la RT con riferimento al comma 2 afferma che la misura rientra tra gli obiettivi indicati all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera f), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

Al riguardo, si osserva che la RT garantisce sulla coerenza della copertura degli oneri l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di rispetto ai possibili utilizzi ammessi dalla normativa europea, senza però fornire ulteriori elementi di dettaglio circa l'entità dei proventi derivanti dalle aste destinati al Ministero dell'ambiente e oggetto di riassegnazione. Si rammenta che i proventi delle aste CO₂, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, sono destinati, per il 50 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il rimanente 50 per cento è ripartito tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico nella misura, rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento. La quota di spettanza del Ministero dell'ambiente, oltre ad essere destinata alle finalità di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, è riservata, tra l'altro, per 35 milioni di euro alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 119 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), per 10 milioni di euro al finanziamento delle attività previste dall'articolo 4 della legge n. 394 del 1991, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1119 della legge n. 205 del 2017 e per circa 300.000 euro per far fronte agli oneri derivanti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 209 del 20 luglio 2016. Inoltre, occorre segnalare che il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 attualmente in corso di conversione da parte del Parlamento, ha istituito il Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, e

ha destinato al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale" fino a 100 milioni di euro per il 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, utilizzando a copertura degli oneri l'utilizzo delle quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura l'utilizzo delle quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cfr. aggiunta del comma 6-*bis* all'articolo 19 del D.Lgs. 30/2013 da parte dell'articolo 13 del D.L. 101/2019).

Alla luce delle suesposte considerazioni, pur rilevando che la finalità di finanziamento recato dalla disposizione è coerente con quelle elencate al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, andrebbero forniti ulteriori elementi di ragguaglio circa l'entità dei proventi derivanti dalle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e la loro idoneità a far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione.

Inoltre, con riferimento al buono mobilità, si osserva che la RT dovrebbe fornire almeno delle ipotesi che dimostrino l'adeguatezza delle risorse stanziato rispetto alle domande che saranno presentate, dando conto anche delle ipotesi di utilizzo del buono dal punto di vista temporale, considerato che il buono avrà validità triennale. A tale proposito si osserva che gli stanziamenti sono concentrati soprattutto sugli anni in cui avverrà la rottamazione il 2020 e il 2021, implicitamente assumendo quindi un maggior utilizzo del buono nell'anno stesso di rottamazione.

Quanto al rispetto del limite di spesa, esso è demandato ad un decreto ministeriale senza ulteriori precisazioni, per cui andrebbero fornite maggiori informazioni al riguardo chiarendo ad esempio come avverrà il monitoraggio delle domande al fine di stimare l'esaurimento delle risorse.

Articolo 3

(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Il comma 2 stabilisce che i progetti sperimentali siano presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

Il comma 3 attribuisce ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la misura in esame rientra tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera f), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

Inoltre, la RT evidenzia che il comma 3 ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per quanto riguarda la copertura si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 2. Considerato che si tratta di spese di investimento e che la RT è sprovvista dell'allegato riepilogativo degli effetti sui saldi previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero illustrati gli effetti sul saldo di fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Articolo 4 ***(Azioni per la riforestazione)***

Il comma 1, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, autorizza la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la definizione delle modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane.

Il comma 3 prevede che entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

Il comma 4 dispone che le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducano, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la misura rientra tra gli obiettivi indicati all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera d), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

Inoltre per la RT, la facoltà, prevista al comma 3, del Comitato, che opera ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, si configura come mera disposizione facoltizzante a favore del Comitato e tenuto conto, peraltro, che tali attività rientrano nei compiti istituzionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, le stesse verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, con riferimento al comma 4 la RT evidenzia che la disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria dell'onere recato dalla norma, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 2.

Relativamente alle attività istruttorie attribuite al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 10 del 2013 opera nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe confermato che tale assenza di oneri resti impregiudicata anche a fronte dei nuovi compiti attribuiti al Comitato.

Con riferimento all'eventuale attività di controllo nella fase attuativa dei progetti da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, atteso il carattere facoltativo della norma e la presenza di una apposita clausola di neutralità finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Anche per tale intervento andrebbero illustrati gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 5

(Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale)

Il comma 1 dispone che il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al successivo comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Il comma 2 stabilisce che il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resti in carica per un triennio e sia collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 3 consente al Commissario unico di avvalersi di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto ministeriale, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

Il comma 4 stabilisce che il Commissario unico, unitamente alla struttura di supporto operi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 pone le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 6, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevede la nomina di un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico in carica cessa dal proprio mandato alla data di nomina del Commissario di cui al primo periodo.

Il comma 7 aggiunge il comma 8-*bis* all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, stabilendo che il Commissario unico possa avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di nomina dei sub commissari si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari in carica.

La RT con riferimento al comma 1 afferma che l'evenienza di avvalersi dei soggetti indicati in norma rappresenta una facoltà rimessa alla scelta del Commissario entro i limiti massimi ivi previsti. Secondo la RT, i relativi oneri saranno a carico dei quadri economici degli interventi, talché l'effettiva corresponsione del compenso per lavoro straordinario dipenderà dalla sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie. Più in generale, gli eventuali costi per la stipula di convenzioni, che comunque rappresentano una mera facoltà cui il Commissario unico può fare ricorso, graveranno sui quadri economici degli interventi della struttura commissariale, nell'ambito del limite fissato al comma 5.

Relativamente al comma 2 la RT evidenzia che l'onere della corresponsione di un compenso accessorio al Commissario in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, è a carico delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Riguardo al comma 4 la RT fa presente che attualmente il Commissario opera presso un immobile in uso all'Arma dei Carabinieri e che in forza della norma in argomento, la sede del Commissario si sposterebbe all'interno della struttura ministeriale, che presenta idonei spazi per consentire lo svolgimento delle funzioni del Commissario stesso.

Con riferimento al comma 5 la RT afferma che gli oneri per le esigenze operative e per il funzionamento del Commissario sono a carico della quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi e pertanto si tratta di un importo massimo in base al quale saranno parametrare le effettive spese.

La RT inoltre riporta il piano finanziario 2019 per la gestione commissariale, che costituisce la base per la quantificazione del fabbisogno di spesa per il funzionamento della struttura commissariale.

Esigenza	Descrizione		Importo	Note esplicative	
Costi per spese correnti dell'Unità "Commissario straordinario bonifica discariche abusive"	€ 460.000	Spese promozionali, di divulgazione e sensibilizzazione	Realizzazione / aggiornamento sito internet Realizzazione materiale promozionale (video promozionali, brochure informative)	€ 10.000	Materiale necessario alle attività di divulgazione e comunicazione
		Spese generali di funzionamento	Spese derivanti da: - pagamento oneri per formazione (es. corsi di formazione in aree di interesse per il personale del Commissario straordinario bonifica discariche abusive, materiale per finalità formative)	€ 30.000	
			Indennità e rimborsi per missione del personale	€ 150.000	
			Spese generali per: - acquisto mobilio, sistemi di archiviazione e accessori per l'ufficio; - acquisto materiale informatico e tecnologico; - acquisto cancelleria e materiale consumabile per ufficio (carta, toner, ecc.); - minuto mantenimento; - spese postali compresi bolli, imposte, timbri	€ 40.000	
			Spese per esigenze di mobilità	€ 60.000	Noleggio n. 3 autovetture medie - Conv. Consip 10-bis, lotto 2 (€ 24.000) Noleggio n. 3 Telepass (€ 10.000) Acquisto carburante per 3 autovetture in cedole o fuel card (€ 15.000) È stata calcolata una percorrenza media di: - 35.000 km/anno per 2 autovetture; - 62.000 km/anno per 1 autovettura.
		Spese per prestazioni di lavoro straordinario	Spese per retribuzione ore di lavoro straordinario	€ 170.000	

La RT precisa che alla data dell'8 ottobre 2019, la consistenza della contabilità speciale del Commissario unico ammonta a 82.576.581,58.

Relativamente al comma 6 la RT evidenzia che la nomina del Commissario unico è prevista a legislazione vigente e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine per quanto riguarda il comma 7, la RT evidenzia che la possibilità di avvalersi di due sub commissari rappresenta una mera facoltà in capo al Commissario unico che potrà avvalersene compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nella propria contabilità. Peraltro, la RT fa presente che il citato articolo 15, comma 3, prevede che la parte fissa non può superare 50.000 euro annui, mentre la parte variabile dipende dal grado di raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi fino a un massimo di 50.000 euro annui. Gli oneri connessi ai compensi dei sub commissari, qualora nominati, sono a carico del quadro economico degli interventi.

La RT precisa che alla data dell'8 ottobre 2019, la consistenza della contabilità speciale del Commissario unico ammonta a 104.083.747,18.

Al riguardo, si evidenzia che l'utilizzo dal parte del Commissario unico di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, deve avvenire utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di verificare l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria appare necessario fornire la valutazione degli effetti derivanti dalla disposizione in esame, e in particolare, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente ai diversi oneri recati dall'articolo e tutti a carico dei quadri economici degli interventi, pur se il sostenimento degli stessi sembra, come evidenziato dalla RT, subordinato all'esercizio di una facoltà da parte del Commissario e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, appare comunque utile, oltre all'entità delle risorse presenti in contabilità speciale, evidenziare quanta parte di tali risorse è realmente disponibile e finalizzabile allo scopo senza compromettere la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

Con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura di supporto, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, atteso che, secondo quanto riportato dalla RT, all'8 ottobre 2019 risulterebbero sulla contabilità speciale circa 82 milioni di euro, si presume che allo stato attuale potrebbero essere destinate per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura circa 410.000 euro. Tale somma risulterebbe insufficiente a coprire le esigenze finanziarie annue del

Commissario straordinario che, secondo quanto riportato in RT nella tabella allegata, ammonterebbero a circa 460.000 euro. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo, chiarendo le singole voci di spesa e l'apposita risorsa finanziaria destinata a copertura.

Infine, con specifico riferimento alla prevista attivazione dell'istituto del comando, aspettativa o fuori ruolo con contestuale indisponibilità di un numero di posizioni organiche presso l'amministrazione di appartenenza, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma, va sottolineato che tale indisponibilità dovrà essere relativa a posizioni destinate ad essere effettivamente coperte in ossequio alla disciplina limitativa del turn over vigente presso la medesima amministrazione, e non a valere di posizioni organiche di diritto vacanti destinate comunque a rimanere tali.

Articolo 6 **(Pubblicità dei dati ambientali)**

Il comma 1 dispone che i soggetti di cui all'articolo 2-bis¹ del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi pubblici pubblichino anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

Il comma 2 prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblichino in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

Il comma 3 stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedano a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 dispone altresì che i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 siano acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Il medesimo Istituto provvede, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito

¹ Si tratta dei seguenti soggetti:

- tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- gli enti pubblici economici e ordini professionali;
- le società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (sono escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche);
- le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- le società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

Il comma 5, per le finalità di cui al comma 4, autorizza una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT relativamente ai commi 1 e 2 che prevedono la pubblicazione di dati ambientali in rete in possesso degli enti interessati, al fine di confermare che l'attività di pubblicazione potrà essere svolta dai soggetti pubblici coinvolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa presente che l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede, al comma 2, che "le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»".

Ancora la RT sottolinea che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, per autorità pubblica si intendono "le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico".

Alla luce di tali precisazioni la RT conferma che gli obblighi previsti dalla presente disposizione sono già previsti a legislazione vigente, ragion per cui le amministrazioni interessate potranno provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Al riguardo, pur rilevando che gli obblighi previsti dalla presente disposizione potrebbero già essere previsti a legislazione vigente, occorre chiarire se per alcuni soggetti pubblici l'obbligo di provvedere entro un termine perentorio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possa comunque determinare degli oneri straordinari per l'implementazione e lo svolgimento del servizio.

Con riferimento all'attività di acquisizione dei dati, con modalità telematica, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al fine di

verificare la congruità dell'onere, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa gli elementi e i dati posti alla base della quantificazione dell'onere.

Tra l'altro, si segnala che a fronte dell'attività riservata all'ISPRA la norma provvede a stanziare risorse limitatamente al triennio 2020-2022, per cui andrebbe chiarito come sarà sostenuta l'attività in esame a partire dal 2023.

Articolo 7

(Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina)

Il comma 1 riconosce agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

Il comma 2 affida ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che il contributo economico a fondo perduto vale come tetto massimo di spesa e la sua corresponsione avverrà sino ad esaurimento delle risorse previste.

La RT, inoltre, precisa che il contributo è destinato al finanziamento dell'acquisto della strumentazione per l'allestimento degli spazi per la vendita di prodotti sfusi e alla spina, pertanto presenta natura in conto capitale e trova copertura sulla quota del Ministero dell'ambiente del fondo speciale di conto capitale.

Infine, la RT sottolinea che il comma 2, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, trattandosi di risorse di natura capitale, ne andrebbero illustrati gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Posto che è demandata ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità per la verifica dello svolgimento dell'attività per un periodo minimo di tre anni, andrebbe chiarito con quali risorse si procederà a tali controlli.

Articolo 8

(Proroga del termine di cui all'articolo 48, comma 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Con il comma 1, novellando l'art. 48, commi 11 e 13 del DL n. 189 del 2016, si proroga:

- a) di tre mesi (dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020) il termine entro il quale deve aver luogo la ripresa - da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e diversi dagli esercenti attività agricole - della riscossione dei tributi, non versati per effetto delle sospensioni disposte² a seguito di eventi sismici. Nel caso in cui si sia optato per la rateazione in 120 rate mensili di pari importo, la ripresa della riscossione decorre con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
- b) di tre mesi (dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020) il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti ed i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già sospesi ai sensi di legge³. Nel caso in cui si sia optato per la rateazione in 120 rate mensili di pari importo, la ripresa dei versamenti decorre con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Con il comma 2, si dispone la copertura degli oneri ascrivibili al comma 1 e valutati in euro 13, 8 milioni per l'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 107 della legge n. 244 del 2007.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT associa alla proroga della ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi un onere complessivo di euro 13, 8 milioni per l'anno 2019. Con riferimento agli effetti finanziari già scontati a legislazione vigente, la disposizione comporta minori entrate per l'anno 2019 per 6, 9 milioni di euro per la parte tributaria e 6, 9 milioni di euro per la parte contributiva, corrispondente alle prime 7 rate che dovevano essere riscosse nel 2019 a normativa vigente.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13, 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 107 della legge n. 244 del 2007.

Il comma 3 prevede l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

² Le sospensioni sono state disposte dal DM 1 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis dell'art. 48 del DL n. 189 del 2016, interessato ai commi 11 e 13 dalle novelle in commento. Si ricorda che il comma 10-bis dispone che le sospensioni previste dal citato DM e dal comma 10 si applicano ai soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 2 del DL n. 189 del 2016. L'allegato reca l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

³ Si tratta di versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Al riguardo, relativamente alla copertura dell'onere mediante l'utilizzo delle risorse previste per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche, si osserva che la RT non fornisce informazioni circa la consistenza di tali risorse e la loro idoneità ad essere destinate a tale finalità di copertura.

A tal proposito si segnala che l'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007:

- alle lettere da a) a c) ha prorogato fino al 2012 l'erogazione del contributo mensile in favore dei nuclei familiari evacuati in seguito al sisma e che per tali misure è stato disposto l'utilizzo delle risorse giacenti sulle contabilità speciali dei commissari delegati;
- alla lettera f), ha autorizzato le regioni Marche e Umbria a contrarre mutui per i quali il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascun anno del triennio 2008-2010;
- alla lettera d), per il quinquennio 2008-2012, ha determinato in 19,5 milioni di euro i contributi ai comuni, disposti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 6 del 1998; tali contributi, assegnati agli enti locali, sono stati ridotti progressivamente nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio;
- alla lettera e), per il quinquennio 2008-2012, ha previsto la prosecuzione dei contributi, disposti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, per l'assunzione da parte delle regioni e degli enti locali di personale a tempo determinato, assumendo come base di calcolo la spesa di 17 milioni di euro; tale onere è stato ridotto progressivamente nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.

In proposito, si osserva che la stima degli oneri valutata in RT risulta in linea con quella fornita in sede di quantificazione del differimento dei termini previsti dalle disposizioni di cui ai commi 11 e 13 in esame e disposta con il comma 991, articolo 1 della L. n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019)⁴. Infatti, il maggior onere complessivo pari a 13,8 mln di euro - dovuto al minor gettito di 6,9 mln di euro per la parte tributaria e di 6,9 mln di euro per la parte contributiva - corrisponde alle prime 7 rate che si sarebbero dovute riscuotere a decorrere dal 1 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, si rileva che per la parte di minor gettito erariale si sarebbe dovuto suddividere l'onere in tributi erariali e tributi locali al fine di ripartire correttamente il minor gettito che per la quota relativa ai tributi locali prevede, un'imputazione a bilancio, in termini di maggiori trasferimenti verso gli enti destinatari delle disposizioni in argomento.

⁴ Si rammenta che un'ulteriore e più recente proroga dei termini di versamento (dal 1 giugno 2019 al 15 ottobre 2019) è stata predisposta con il comma 1 lettera e-ter) dell'articolo 23, del DL n. 32 del 2019. Tuttavia a detto slittamento, in ragione di quanto rappresentato in sede di RT annessa, non si erano ascritti effetti finanziari dal lato delle entrate.

Nel merito si rammenta che la quantificazione della precedente disposizione di proroga di cui al citato comma 991 della L. n. 145 del 2018, aveva suddiviso il minor gettito in 6,2 mln di euro a titolo di tributi erariali ed in 0,7mln di euro per tributi locali.

Si rammenta poi che nella già ricordata quantificazione fornita in RT annessa al citato comma 991 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018 era stata predisposta una tabella con gli effetti finanziari riepilogativi della disposizione in argomento - che arrivavano fino all'anno 2029 (anno di pagamento dell'ultima rata) - che si riporta qui di seguito

Rateizzazione sisma centro Italia	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
leg.ne vigente (D.L. n. 55/2018)	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
di cui												
tributi erariali	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
tributi locali	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
leg.ne proposta (rateizz. 120 rate decorrenza versamenti da 1 giugno 2019)	6,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	4,9	118,0
di cui												
tributi erariali	6,2	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	4,4	106,0
tributi locali	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	12,0
Differenza	-16,7	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	4,9	0,0
di cui												
tributi erariali	-15	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	4,4	0,0
tributi locali	-1,7	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	0,0

Lettera b): sulla base di analoga metodologia, di seguito si quantificano gli effetti della disposizione in esame sul profilo delle entrate contributive attese

(valori in mln; - minori entrate contributive; + maggiori entrate contributive)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	totale sospeso
versamenti a normativa vigente	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	0	0	0	0	0	0	0	118,28
versamenti sulla base di presente disposizione	6,9	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	4,93	0	118,28
Effetto disposizione In termini di entrate contributive	-16,76	-11,83	-11,83	-11,83	-11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	4,93	0	

Impatto finanziario complessivo

(valori in mln; - minori entrate tributarie e contributive; + maggiori entrate tributarie e contributive)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effetto disposizione in termini di entrate contributive	-33,46	-23,63	-23,63	-23,63	-23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	23,63	9,83	0

Si chiede quindi di valutare la necessità di produrre un aggiornamento in ordine alle possibili variazioni delle risultanze finanziarie determinato dal differimento dei termini

in commento, con specifico riguardo sia all'anno 2029 sia al 2030, anno nel quale per effetto dello slittamento dei termini potrebbero prodursi conseguenze finanziarie in termini di maggior gettito⁵.

Alla luce di quanto evidenziato, considerato che le risorse di cui all'articolo 2, comma 107 della legge n. 244 del 2007 sembrano assegnate per lo più a regioni ed enti locali e solo in parte alle contabilità speciali all'uopo istituite, si segnala la opportunità di indicare l'importo delle risorse residue previste per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che possono essere utilizzate a copertura degli oneri recati dal presente articolo, chiarendo altresì, la natura corrente e in conto capitale delle medesime e la loro idoneità ad essere utilizzate a copertura degli oneri. Su tale ultimo punto si segnala che le risorse predisposte all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, in parte sono state destinate a copertura di oneri correnti e in misura maggiore per oneri in conto capitale.

⁵ In particolare l'anno 2030 dovrebbe essere interessato dai versamenti che verranno effettuati dai contribuenti entro il 15 gennaio 2030, termine finale per il versamento dell'ultima rata (nell'ipotesi della massima rateizzazione di 120 rate).

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2019 [Nota di lettura n. 87](#)
A.S. 1437: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"
- Set 2019 [Nota di lettura n. 88](#)
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (**Atto del Governo n. 101**)
- " [Nota di lettura n. 89](#)
A.S. 1476: "Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"
- " [Nota di lettura n. 90](#)
Mercati strumenti finanziari (**Atto del Governo n. 102**)
- " [Nota di lettura n. 91](#)
A.S. 1493: "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"
- Ott 2019 [Nota di lettura n. 92](#)
Ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo (**Atto del Governo n. 104**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 8](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
- " [Nota di lettura n. 93](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (**Atto del Governo n. 117**)
- " [Nota di lettura n. 94](#)
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (**Atto del Governo n. 107**)
- " [Nota breve n. 10](#)
Documento programmatico di bilancio 2020
- " [Nota di lettura n. 96](#)
Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (**Atto del Governo n. 119**)
- " [Nota di lettura n. 95](#)
Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (**Atto del Governo n. 118**)